


Allegato A



Provincia di Forlì-Cesena



COMUNITA'
MONTANA
DELL'APPENNINO
CESENATE



COMUNITA MONTANA
ACQUACHETA
ROMAGNA TOSCANA



Comunità Montana
dell'Appennino Forlivese

Servizio Agricoltura e Spazio Rurale

Gestione associata:

**Provincia di Forlì-Cesena - Comunità Montana
Acquacheta - Comunità Montana Cesenate - Comunità
Montana Forlivese**

PRIP

Programma Rurale Integrato Provinciale:

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PER LA MISURA 212, "INDENNITA' A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) Annata Agraria 2007/2008.

Con il presente avviso pubblico:

- si attiva la misura 212 del PSR in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/05, Art. 36 lett. a) punto ii) e Articolo 37, della delibera di Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 che approva il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e Spazio Rurale" ed i relativi programmi operativi di Misura e le successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17/03/2008 che definisce il meccanismo di selezione, le delimitazioni ed i termini di presentazione delle domande di aiuto;
- si attuano le previsioni del PSR del PRIP e del Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2), con particolare riguardo alle previsioni finanziarie e alla corretta applicazione dei criteri di selezione delle domande di indennità.

1. OBIETTIVI

La Misura 212 prevede la corresponsione di indennità per mantenere una gestione sostenibile nelle aree agricole diverse da quelle montane e altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

2. CARATTERISTICHE DELLA MISURA

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) viene corrisposta agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale.

In ogni caso per la concessione degli aiuti, gli impegni e le condizioni devono essere mantenuti dall'agricoltore per almeno cinque anni.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare della Indennità di cui alla Misura 212 gli Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale diverso da quello montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore;
- nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

La Misura si applica su tutto il territorio collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/05, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Per beneficiare della Indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel PSR.

4.1. Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 Ha;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda.

Nel caso di presentazione di più domande, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 212.

L'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA/Ha (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Il requisito di accesso sopra riportato deve essere rispettato per l'intero periodo di impegno.

4.2. Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono ricadere in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto ai sensi dell'art. 52 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica il rapporto tra le UBA. allevate e la superficie foraggera (superfici a silo mais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'annualità di riferimento dell'indennità;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarati nell'Anagrafe delle Aziende Agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

La mancanza anche solo di uno dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 212 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo

spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2e del PRSR 2000/2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 212 del PSR comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere per la Misura 212. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 212.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento dell'indennità, se non presentano domanda di Indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento del Piano Colturale dell'Azienda.

5.1. Prescrizioni particolari

I richiedenti che presentano le condizioni di ammissibilità sia per la misura 212 che per la Misura 211 devono possedere la prevalenza di almeno il 50% della SAU in area svantaggiata, il computo della percentuale della SAU, terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 212 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 211), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 212 che quella inerente all'attuazione della Misura 211) possono presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 212 che una domanda per indennità di cui alla Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

6. AREE DI APPLICAZIONE/LOCALIZZAZIONE

La Misura si applica all'intero territorio nei Comuni di: Civitella di Romagna, Dovadola, Modigliana e Roncofreddo.

7. PRIORITA' E CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PESI ATTRIBUITI

I criteri di priorità sono stabiliti dal PSR e si distinguono in due tipologie: territoriali e soggettivi, rispettivamente di rango regionale e di rango provinciale.

7.1. Priorità territoriali di rango regionale – Aree di tipo A

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione, attribuendo priorità assoluta alle aree della Rete Natura 2000, alle Zone Vulnerabili ai Nitrati e alle aree agricole ad alto valore naturalistico considerate come “un’area” a cui è attribuito lo stesso livello di priorità:

Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE , come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE (Rete natura 2000);
Aree Protette ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/05 (Aree agricole ad alto valore naturalistico);
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/00 PTCP, L.R. n. 6/05 e alla delibera di Giunta Provinciale n. 17376 del 20/02/08 (Aree agricole ad alto valore naturalistico).

7.2 Priorità territoriali di rango provinciale – Aree di tipo B

Il PRIP individua ed assegna l’ordine di priorità ad “ulteriori aree preferenziali” tra quelle indicate nel PSR suddivise per gruppi di tutela. Le aree preferenziali di valenza provinciale raggruppate per tipo di tutela sono elencate in ordine di priorità:

1° Aree preferenziali a prevalente di tutela del suolo:
1° Aree a rischio erosione non tollerabile o a rischio franosità così come delimitate nella carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell’Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella delibera della GR n. 363 del 17/03/2008;
2° Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica:
1° Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del PTCP);
2° Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;
3° Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica:
1° Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. n. 19 del PTCP);
4° Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica:
1° Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (artt. nn. 17 e 34 del PTCP);
2° Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del PTCP);
3° Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pede-collinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell’art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).;
5° Aree preferenziali a bassa priorità di tutela del suolo:
1° Aree a rischio di erosione molto basso o tollerabile della carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell’Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella delibera della GR n. 363 del 17/03/2008.

7.3 Pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B

I pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B si riportano nella tabella sintetica riassuntiva espressi in valore numerico funzionale alla successiva definizione della graduatoria di merito:

	TIPO AREA	PESO
A	Rete Natura 2000	320
	ZVN	320
	Parchi	320
	Reti ecologiche	320
B	Carta erosione Classe non tollerabile	160
	Art. 25	80
	Oasi	40
	Art. 19	20
	Art. 17	10
	Art. 28	5
	Art. 44c	3
Carta erosione Classe tollerabile	1	

8. CRITERI SOGGETTIVI

Le priorità soggettive agiscono nel meccanismo di selezione in maniera subordinata a quelle territoriali. L'ordine di priorità viene assegnato attraverso un punteggio, la somma dei punteggi delle priorità definite nei PRIP non sarà mai superiore al punteggio delle priorità regionali definiti dal PSR.

8.1. Priorità soggettive di rango regionale

Il PSR dispone a parità di condizioni territoriali la priorità di accesso alla Misura 212 per:

<i>Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs n. 99/04.</i>	0,43
<i>azienda certificata biologica;</i>	0,07

8.2. Priorità soggettive di rango provinciale

Tali priorità sono individuate in relazione alle seguenti caratteristiche aziendali:

<i>aziende zootecniche bovine, ovine ed equine;</i>	0,12
<i>aziende condotte da giovani imprenditori;</i>	0,10
<i>allevamento bovino di Razza Romagnola;</i>	0,08
<i>allevamento ovini di Razza Appenninica e suini di Mora Romagnola (almeno 2 UBA);</i>	0,04
<i>imprenditori residenti nel Comune di area svantaggiata;</i>	0,04
<i>allevamento Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale I.G.P.;</i>	0,03

9. MECCANISMO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

La formazione delle graduatorie si basa su criteri di priorità di tipo territoriale e di tipo soggettivo, differenziati sul livello regionale e provinciale.

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso le particelle dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR, nel POA e nel PRIP in conformità a quanto stabilito nella Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363 del 17/03/08.

Per avere titolo ai punteggi attribuiti ai criteri soggettivi regionali e provinciali, i beneficiari dovranno autocertificare sull'apposito modulo allegato al presente avviso, lo stato in cui si trova l'azienda e le caratteristiche del beneficiario.

- la Regione Emilia-Romagna, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di concentrazione degli interventi all'interno delle aree della Rete Natura 2000, delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle aree agricole ad alto valore naturalistico, stabilisce che il rapporto tra i pesi da utilizzare in sede di formulazione delle graduatorie deve essere di 2 (per le aree di tipo Regionale, A) ad 1 (per le aree di tipo Provinciale¹, B);
- la Provincia di Forlì-Cesena ha dettagliato nel PRIP le aree di tipo B indicando l'ordine di priorità per gruppi di tutela;
- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Questo criterio deve essere rispettato per ciascun livello di priorità.

9.1. Meccanismo operativo per il calcolo del punteggio

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più aree preferenziali. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. L'attribuzione dei punteggi ai criteri territoriali è un'operazione che permette di addivenire ad un ordinamento degli aventi diritto al beneficio per la Misura 212.

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi dei criteri territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- calcolo della percentuale di SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- moltiplicazione di ciascun valore percentuale con il peso della relativa area preferenziale.

¹ Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra le aree di tipo Regionali e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo Provinciale (nel caso in cui la Provincia abbia dettagliato nel proprio PRIP tali aree) e il primo gruppo di tutela (nel caso contrario).

9.2. Sovrapposizione fra aree preferenziali

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche. Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti nel PRIP, per le aree di tipo A e B si stabilisce che qualora su una stessa superficie si sovrappongano più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

1. sovrapposizione di aree di tipo A;
2. sovrapposizione di un'area di tipo A e un'area di tipo B;
3. sovrapposizione di aree di tipo B;

Relativamente alla casistica di cui al punto 3) si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di tipo B non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di tipo A.

9.3 Meccanismo di formazione della graduatoria

I pesi attribuiti al punto 7.3 vengono moltiplicati per la percentuale di superficie ricadente nelle aree preferenziali di cui trattasi, si determinano una serie di valori uno per ciascun beneficiario ordinati in una scala di merito. In tal modo ciascun valore viene normalizzato ad una scala numerica da 1 a 100 eseguiti gli opportuni arrotondamenti², attribuendo al valore più alto nella scala di merito il valore 100 e decrescendo fino al valore minimo in misura proporzionale.

Ai valori derivanti dall'ordinamento di merito territoriale verranno sommati i punteggi generati dai criteri soggettivi autocertificati dal beneficiario. La sommatoria, così ottenuta, determinerà la graduatoria finale dei beneficiari.

Qualora nella graduatoria vi siano condizioni di parità di punteggio si provvederà, in mancanza di risorse economiche, al finanziamento del beneficiario più giovane.

10. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per quanto riguarda le risorse necessarie al finanziamento delle domande che verranno presentate in riferimento alle presenti Disposizioni, sulla base della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 28/01/08 e dalla specifica percentuale prevista dal PO Asse 2 per la Provincia di Forlì-Cesena risultano **pari a € 89.604,00 per l'anno 2008.**

11. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo
----------------	-------------------------

² Il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite

	(€/ha)
Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali	150,00
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100,00
Praticoltura avvicendata +zootecnia	150,00
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150,00
Seminativi	150,00
Praticoltura avvicendata	100,00
Pascolo Prato permanente di montagna	100,00

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo mais).

11.1. Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata.

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda.

E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 Ha di SAU, erogazione del sostegno massimo/Ha di SAU previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 Ha di SAU e inferiore o uguale a 30 Ha di SAU, il sostegno massimo/Ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 Ha di SAU il sostegno massimo/Ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 Ha di SAU aziendale.

11.2. Casi particolari

Qualora uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 212 che per la Misura 211, la riduzione percentuale prevista dalla modulazione dell'indennità è da applicare computando comunque l'intera SAU Aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento, il richiedente di Indennità che conduce più di 50 Ha indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla Misura 212 che sulla 211; i 50 Ha di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due misure.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di indennità dovranno essere presentate dal 10/04/2008 al 15/05/2008.

12.1. Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative a misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Emilia-Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è **esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo**.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA., (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito **<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>**)

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/97) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda è presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dagli avvisi o dagli atti di concessione la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, **alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura e Spazio Rurale Ufficio Protocollo Piazza Morgagni 2 - 47100 Forlì**.

I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Provincia di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza dell'avviso.

PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA:

Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente **alla Provincia di Forlì-Cesena**, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nell’avviso o nell’atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda **dalla Provincia di Forlì-Cesena**.

L’ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: **“PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA”**;
- **data di ricezione presso la Provincia** nel caso di scelta della modalità: **“PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA”**.

13. CUMULABILITA’ DEGLI AIUTI E MODULAZIONI

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” o della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l’applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385,00 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l’applicazione delle sopraindicate Misure.

14. IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE UBA

Per l’identificazione delle superfici agricole aziendali e delle superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell’art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l’identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all’art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch’esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. n. 437 del 19/10/00 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

15. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, alla L.R. n. 21 del 23 luglio 2001 e al punto 11.1.2 del PSR, si rimanda a quanto previsto da AGREA e alle eventuali deleghe di funzioni disposte dal medesimo Organismo Pagatore Regionale.

Questa Amministrazione provvederà a formare una graduatoria delle domande richiedenti il sostegno sulla Misura 212.

Sulla base dei dati dichiarati ed autocertificati, se disponibili l'Amministrazione provvederà entro 45 giorni dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico, alla definizione di una graduatoria provvisoria ordinata secondo i punteggi di priorità e con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse.

Il Servizio Agricoltura e Spazio Rurale comunicherà le risultanze di tali valutazioni con raccomandata A.R. entro 60 gg. dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico, assegnando un tempo di 15 gg. dal ricevimento, per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso tale termine saranno approvate le graduatorie in via definitiva entro 90 gg. dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico sarà comunicata l'ammissibilità totale o parziale o la non ammissibilità all' aiuto delle domande.

Tali graduatorie non costituiscono diritto all' aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all' esito favorevole degli accertamenti relativi alle autocertificazioni.

In ogni caso, gli importi indicati in graduatoria non potranno aumentare nel corso della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Anche nel caso di presentazione e modifiche dello stato particellare, che possono comportare aumenti di premio, l'importo complessivo per domanda indicato in graduatoria non potrà aumentare.

Le domande, in posizione utile nelle graduatorie, non interamente finanziabili a causa della non completa copertura del loro fabbisogno con la disponibilità finanziaria, previa comunicazione dell'Ufficio istruttore, dovranno essere formalizzate mediante la "rimodulazione" delle stesse nelle forme che saranno ad esse indicate.

La conferma della rimodulazione dovrà pervenire a questa amministrazione entro 15gg. dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata conferma della rimodulazione o di rinuncia esplicita del beneficiario, si procederà ad ammettere al sostegno le domande che seguono nell'ordine della graduatoria fino alla completa assegnazione delle risorse disponibili.

15.1 Pagamento degli aiuti

Per le domande poste in posizione utile per il finanziamento, a conclusione del procedimento di istruttoria, verifica informatica, e in assenza di motivi ostativi, verrà assunto un provvedimento di autorizzazione al pagamento dei premi che saranno erogati da AGREA con tempi e modalità proprie dell'Ente pagatore.

16. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06.

AGREA, Organismo Pagatore per l'Emilia-Romagna, è responsabile dell'attività di controllo. Per i casi di mancato rispetto degli adempimenti assunti, si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio stabiliti dagli Enti competenti.

Ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusione, sanzione e di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29/09/2003 sulla PAC, del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20/09/2003 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) la Regione Emilia-Romagna con successivo provvedimento integrerà le disposizioni applicative dei programmi d'Asse del PSR 2007/2013 così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008.

17. CONDIZIONALITA'

I beneficiari di indennità per la Misura 212, nel periodo di impegno su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto, sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 12541 del 21 Dicembre 2006 e con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 223 del 26/02/07 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativamente al regime di condizionalità in applicazione degli artt. 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06, nonché la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2162 del 27/12/07.

18. CAMBIO BENEFICIARIO/SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. CE 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dell'indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell'estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 Ha rispetto alla prima domanda di indennità.

In ogni caso si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet

<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>, entro i medesimi termini di cui all'art 5 del R.R. 17/03;

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/03, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli aiuti e il trasferimento può avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti dal presente avviso pubblico. Dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione delle indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente che adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

19. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- L.R. n. 21/01 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) n. 1290/05 "Regolamento relativo al finanziamento della politica comune".
- Reg. (CE) n. 1698/05 "Regolamento sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Reg. (CE) n. 1974/06 "Disposizioni applicative del Reg. CE 1698/05";
- Reg. (CE) n. 1975/06 "Modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 per l'attuazione di procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale";
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4161 in data 12/09/07;
- PRIP approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 96305/209 del 29/10/2007;
- PRIP approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2177/07;
- POA approvato con delibera di Giunta Regionale n. 168/08;
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 1729 /08 "Procedura operativa presentazione domande";
- Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che approva il meccanismo di selezione, la delimitazione ed i termini di presentazione delle domande di aiuto.
- Delibera di Giunta Regionale n. 424 del 31/03/08 che modifica la delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR.

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Cartografia di competenza provinciale ed estremi di approvazione dei singoli tematismi

- Determinazione n. 55 del 12/03/2008 “ Delimitazioni geografiche delle aree preferenziali di competenza provinciale per l’attuazione dell’Asse 2”.
- Aree individuate nel PTCP della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Consiglio n. 68886/146 del 14 settembre 2006:
 - Artt. 17 e 34 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”;
 - Art. 19 “ Zone di particolare interesse paesaggistico”;
 - Art. 25 “ Zona di tutela naturalistica”;
 - Art. 28 “ Zone di tutela dei corpi di idrici superficiali e sotterranei”;
 - Art. 64 comma 4 “Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale”;
 - Art. 75 “ ambiti agricoli periurbani”.
- Reti ecologiche preferenziali come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 17376 del 20 Febbraio 2008 e successive integrazioni.
- Zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE, cartografia adottata con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura e Spazio rurale n. 55 del 12 marzo 2008.
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna e le aziende faunistico-venatorie così come individuate e delimitati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio n. 4441/2001/11 del 01/02/2001 e prorogato con delibera n. 77572/2005 del 27/10/2005 fino all’adozione del nuovo strumento di programmazione.
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell’Allegato I del PSR 2007-2013. Delibera della Giunta Provinciale n. 17376 del 20 Febbraio 2008 e successive integrazioni modulano la preferenzialità delle classi individuate nella delibera della G.R. n. 363 del 17 Marzo 2008.

20. PRIVACY

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali di cui alla presente verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all’istanza;
- conservati presso l’Ufficio Indennità Compensativa

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.

21. ISTRUTTORIA

Qualora un’azienda presenti superfici ricadenti in più province della Regione Emilia-Romagna, per le procedure di istruttoria di ammissibilità e di pagamento si farà riferimento al territorio ove ricade la maggior superficie a premio.

I procedimenti di istruttoria di accertamento delle autocertificazioni e di proposta graduatoria sono a carico del Servizio Provinciale Agricoltura e Spazio Rurale, Ufficio Indennità Compensativa ubicato in Piazza Morgagni 2 - 47100 Forlì.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dr. Alberto Magnani Posizione Organizzativa “Interventi Agroambientali” e-mail: alberto.magnani@provincia.fc.it
Ufficio presso cui è possibile l’accesso agli atti: “Indennità Compensativa”.

Per informazioni rivolgersi a Vincenza Amadori e Flamigni Morena .Tel. 0543/714533-714519 –
Fax 0543/714714 e-mail:vincenza.amadori@provincia.fc.it - morena.flamigni@provincia.fc.it
Sito Internet: <http://www.provincia.fc.it/agricoltura>